



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 268 DEL 6 NOV. 2015

OGGETTO: Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2015. Impegno e liquidazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare ed erogare a favore delle Unioni di Comuni il contributo statale destinato a finanziare quota parte delle spese correnti per l'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali e servizi comunali, ad esse trasferite dai Comuni associati.

**IL DIRETTORE
DELLA
SEZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE, CONTROLLO ATTI. SERVIZI ELETTORALI E
GRANDI EVENTI**

A) Premesso che:

- con deliberazione n. 812 del 14.05.2015 la Giunta Regionale ha determinato, in previsione del riparto successivo, i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU assunta dalla Conferenza Unificata in data 1/03/2006. Con il suddetto provvedimento la Giunta regionale ha stabilito che le Unioni di Comuni, costituite entro la data del 31.12.2014, possono accedere ai contributi di cui all'oggetto se in possesso dei requisiti e alle seguenti condizioni:

- rispettano il limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti; ai sensi dell'art. 3 c. 1 tale limite è derogabile nel caso di comuni appartenenti all'area montana purchè le funzioni siano esercitate per conto di almeno 5 comuni montani e nel caso di unioni esistenti, è derogabile fino a 4500 abitanti, a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall'Unione.

- l'esercizio effettivo e integrale per conto di tutti i comuni associati alla data di richiesta del contributo, di almeno due funzioni fondamentali ad esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale." (esclusa dall'obbligo di gestione associata)

-l bis) servizi in materia statistica.

Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del TUEL all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art.3 c. 1 della L.R. 40/2012.

B) Considerato che con deliberazione n. 29/CU del 25.03.2015 la Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 4 della citata intesa e sulla base della documentazione trasmessa dalle Regioni, ha individuato le dodici Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, e tra queste, anche il Veneto.

- C) Rilevato che con nota prot. n. 43169 D.C.F.L 01 del 14.05.2015 il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver determinato il contributo spettante alla Regione Veneto per l'importo complessivo di Euro 2.978.019,82, al netto della quota trattenuta dallo Stato da destinare all'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza statale, a favore delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane.
- D) Visto che con nota prot. n. 216045 del 22/05/2015 la Sezione Ragioneria ha comunicato alla Sezione enti Locali dell'accredito presso la sezione di Tesoreria regionale della somma di € 2.978.019,82-versante Ministero dell'Interno-Bolletta n. 9488 del 19/05/2015.
- E) Atteso che l'importo da attribuire alle Unioni di Comuni conformemente a quanto previsto nella DGR n. 812/2015, è pari a Euro 2.782.066,11, corrispondente al 93,42% dell'importo complessivo del contributo statale.
- F) Considerato che il riparto dei fondi statali "regionalizzati" a favore della Unioni di Comuni, come specificato al punto 3 della DGR 812/2015, è effettuato sulla base degli seguenti criteri:
1. una quota, pari al 30% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti impegnate risultanti dal bilancio consuntivo 2014 dell'Unione di Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi ad esse trasferite da parte di tutti i comuni associati, con esclusione delle spese riferite agli organi istituzionali, alle funzioni di competenza statale (anagrafe, stato civile elettorale), alla funzione di cui alla lett. f) dell'art. 19 c.1 del DL95/2012, ai servizi/funzioni affidate all'Unione mediante convenzione o esercitate in convenzione con altri comuni non associati nel caso in cui l'Unione non sia ente capofila;
 2. una quota, pari al 70% del fondo, è attribuita in ragione del punteggio attribuito ai fattori di aggregazione quali il numero dei Comuni associati, la dimensione demografica dell'Unione, il rispetto delle dimensioni associative ai valori delle aree geografiche omogenee di cui alla LR 18/12, l'autonomia finanziaria rispetto al contributo statale assegnato all'Unione nel precedente esercizio e al numero dei Comuni obbligati all'esercizio di funzioni fondamentali.
- G) Atteso che sono pervenute alla competente Sezione regionale, le richieste di contributo statale per la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali, corredate dalla prescritta documentazione, da parte di n. 19 Unioni di Comuni.
- H) Verificato che sulla base dei criteri previsti dalla DGR n. 812/2015 le richieste di contributo presentate dall'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville (BL) e dall'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro (VR) non risultano ammissibili come specificato al punto 1 del provvedimento regionale suindicato in quanto le suddette Unioni costituite ai sensi dell'art. 32 del TUEL sono situate all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3 c. 1 della LR 40/2012 e nel caso dell'Unione dei Comuni di Roverè Velo e San Mauro, per difetto del requisito d'accesso all'incentivazione previsto al punto 2 della DGR n. 812/2015 quale il rispetto della dimensione demografica minima dei 5.000 abitanti o inferiore se le funzioni sono esercitate per conto di 5 comuni montani. Si rileva, inoltre che il c. 2 dell'art. 32 del TUEL e il c. 2 dell'art. 4 della LR n. 18/2012 stabiliscono che ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni e nel caso di specie dell'Unione Sette Ville, i comuni associati appartengono all'Unione montana Feltrina, costituita in data 17.10.2014.
- I) Verificato inoltre che dall'esame istruttorio delle domande e della successiva documentazione integrativa trasmessa dalle Unioni di Comuni, in applicazione dei criteri previsti dalla deliberazione n.812/2015, non risultano ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, le seguenti tipologie di spese:
- spese riferite all'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. f) c. 1 art. 19 del D.L. 95/2012;
 - spese non esercitate per conto di tutti i comuni associati;
 - spese relative agli organi istituzionali;
 - spese concernenti le funzioni rientranti nelle materie di competenza statale (servizi demografici);
 - spese per servizi/funzioni esercitate dall'Unione mediante convenzione con altri comuni non associati, nel caso in cui l'Unione non risulti ente responsabile dell'esercizio associato (art. 4 L.R n. 18/2012).
- J) Ritenuto, pertanto, di determinare l'importo del contributo statale "regionalizzato" spettante a ciascuna Unione di Comuni, come dettagliato nell'**Allegato A**), facente parte integrante del presente atto

specificando che il contributo è calcolato, come previsto dalla DGR n. 812/2015, per la quota del 30% del Fondo sulle spese correnti ammesse (al netto delle spese non ammissibili elencate al precedente punto H) e per la quota del 70% sulla base del punteggio relativo agli indicatori associativi e finanziari.

- K) Ritenuto, infine, di procedere all'impegno e alla liquidazione dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni per l'anno 2015, pari a €. 2.782.066,11.

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTI gli artt 4 e 10, comma 2 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.
- VISTO l'artt. 32 del D.L.gs. 267/2000.
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 14.05.2015.
- VISTA l'Intesa n. 936 del 01.03.2006 della Conferenza Unificata.
- VISTA la presa d'atto della Conferenza Unificata n. 29/CU del 25.03.2015.
- VISTA la nota prot. n. 43169 D.C.F.L 01 del 14.05.2015 del Ministero dell'Interno.
- VISTE le richieste di finanziamento e la documentazione prodotta dalle Unioni di Comuni, agli atti della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi elettorali e Grandi Eventi.
- VISTO l'art. 19 c. 1 del DL 95/2012.
- VISTI gli artt. 42 e 44 della L.R. n. 39/2001.
- VISTA la L.R. n. 7 del 27/04/2015.

DECRETA

1. di approvare il riparto del contributo statale "regionalizzato" stanziato per l'anno finanziario 2015 a favore delle Unioni di Comuni costituite entro la data del 31.12.2014, a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni fondamentali e servizi comunali per conto di tutti i comuni associati, in conformità ai criteri in premessa evidenziati, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati nell'**Allegato A**), parte integrante del presente decreto;
2. di non ammettere al riparto, per le motivazioni riportate nelle premesse, l'Unione di Comuni del Basso Feltrino Sette Ville (BL) e l'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro (VR);
3. di impegnare e liquidare alle indicate Unioni di Comuni nell'importo a ciascuna riferito nell'allegato di cui al punto 1), la spesa complessiva di €.2.782.066,11 sul cap.100892 del bilancio 2015 "Trasferimenti alle amministrazioni Pubbliche per il sostegno dell'associazionismo comunale (Intesa Conferenza Unificata 01/03/2006, n. 936/CU e nota Ministero dell'Interno 18/10/2006, n. 3796/06)", codice SIOPE 1.05.03 1536, UPB 00005, Art. 002, Piano dei conti finanziario: V° livello- Codice voce U.1.04.01.02.005;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata nonché esigibile nel corrente esercizio finanziario e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non ha natura commerciale;
7. che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente decreto al tribunale amministrativo regionale o in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Dott. Maurizio Gasparin

